


STATUTO

della
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO



Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.14 dd.9/2/2017

Il Presidente
Silvio Moz

Il Direttore
Federica Taufer

PREAMBOLO

Cenni storici sull'Ente, dalla fondazione del Civico Ospitale San Giuseppe in Primiero alla trasformazione in A.P.S.P.

L'atto istitutivo del Civico Ospitale San Giuseppe in Primiero, secondo quanto riportato negli statuti successivi dell'ente, è il "Decreto del Commissario politico del 4 settembre 1851, n. 1781".

Le tappe che precedono l'istituzione ufficiale dell'Ospedale, secondo quanto risulta dall'esame dell'archivio, sono le seguenti: con atto assunto presso il Giudizio distrettuale di Primiero il 30 giugno 1840, presenti tutti i parroci e curati ed i capocomune del Primiero, si sancisce l'accettazione del legato del Conte Giovanni Welsperg, ammontante a 4000 fiorini, per l'erezione di un ospedale. L'atto riporta un riferimento ad un vecchio ospedale, riconosciuto dall'autorità politica e fornito di un contributo annuo di 100 fiorini da parte del Priorato di San Martino di Castrozza e di un legato di 2000 fiorini lasciato dal signor Candido Sartori; viene convenuto di erigere un nuovo ospedale in sostituzione del vecchio, unendo i due legati ed il contributo priorale; l'edificio nel quale ha sede il vecchio ospedale sarà posto in vendita ed il ricavato destinato a far parte del patrimonio del nuovo. Secondo quanto riportato dall'atto di compravendita dello stabile destinato all'ospedale, atto assunto presso il Giudizio distrettuale di Primiero il 13 gennaio 1844, il Conte Giovanni Welsperg lega col testamento del 20 ottobre 1835 4000 fiorini per l'erezione di un ospedale; i Comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer accettano di concorrere alle spese di erezione e sussistenza dell'ospedale. Nel corso del 1842 viene acquistato con l'approvazione governativa, quale sede del futuro ospedale, il Maso ai Campi Credai, sul territorio comunale di Transacqua, di proprietà dei Conti Welsperg, al prezzo di 10.000 fiorini. Con la comunicazione del Capitanato circolare di Trento al Giudizio distrettuale di Primiero datata 13 luglio 1848, protocollo n. 8749/1209, il Capitanato approva la costruzione del nuovo ospedale. L'atto assunto presso la cancelleria del Commissario distrettuale esposto di Primiero il 4 agosto 1851, presenti i podestà dei Comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer ed i deputati alla fabbrica dell'ospedale davanti al Commissario ed al Parroco Decano di Primiero, afferma che a tale data la costruzione dell'ospedale è terminata, e vi sono già stati trasferiti gli ammalati dall'ospedale vecchio.

Condizione giuridica ed Amministrazione dell'Ente: l'ente è costituito da una fondazione laica dedicata all'erezione ed amministrazione di un ospedale; l'ambito di attività e la cornice normativa degli ospedali nel periodo di esistenza dell'ente comprendono anche i campi dell'assistenza e della beneficenza. Il "Regolamento interno per l'Ospitale in Primiero", datato 24 novembre 1851, prevede che l'amministrazione dell'ospedale sia affidata ad un organo direttivo costituito dai podestà dei Comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer, presieduto dal Podestà di Fiera. L'insieme dei podestà, con l'aggiunta di un Amministratore esecutivo stipendiato, si costituisce come organo, presieduto dal podestà di Fiera, con funzioni direttive, di rappresentanza legale e con funzioni deliberative innanzitutto in materia di approvazione del rendiconto annuale, ma anche per deliberare su ogni questione importante relativa alla gestione dell'ospedale (nel caso di decisioni in materia sanitaria è chiamato a partecipare alla sessione anche il Medico addetto all'ospedale).

Mandato e ambito di attività. Secondo l'Ordinanza del Governo 29 novembre 1839 n. 28468-4064 i motivi di ammissione negli ospedali del tempo (tra cui rientra anche quello di Primiero) sono "malattia, od altra incapacità di procacciarsi il sostentamento", ma gli ospedali sono destinati anche a chi rientra tra gli "individui poveri per difetti gravi ed incurabili, che inoltre li escluda dal libero consorzio degli altri membri comunali, a motivo che non hanno alcun parente che possa soccorrerli, della loro avanzata età, della mancanza di abitazione, di una radicata inclinazione alla vita vagabonda". La

comunicazione del Commissario politico esposto di Primiero al Podestà di Imer datata 4 novembre 1851 stabilisce che l'ospedale dovrà accogliere tutti i malati che vi ricorrano: le spese di cura e mantenimento relative ai poveri con diritto d'incolato nei Comuni di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano ed Imer sono a carico dei rispettivi Comuni; gli abbienti locali ed i forestieri sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di cura e mantenimento; per i poveri di Sagron- Mis e Canal San Bovo è prevista, se ufficialmente inviati dai rispettivi Comuni, una riduzione della tassa.

Personale. Tra le persone che hanno prestato nel corso degli anni la loro opera a favore dei degenti, merita in particolare ricordare le Suore dell'Ordine della Provvidenza di Udine: la prima convenzione tra l'istituto e le suore venne stipulata nel 1866; le suore assunsero così la gestione dei servizi di assistenza diurna e notturna dei ricoverati e la gestione dei servizi di pulizia e lavanderia, oltre che in generale la sorveglianza sul buon andamento interno dell'istituto.

Beni immobili e strutture a disposizione dell'Ospedale. L'atto di compravendita dello stabile destinato all'ospedale, assunto presso il Giudizio distrettuale di Primiero il 13 gennaio 1844, così descrive i beni che costituiranno il futuro ospedale: "Un maso arativo e prativo con casa rustica ed annessivi fienile e stalla, nel circondario comunale di Transacqua, denominato Campi Credai o Peschiere, segnato in catasto coi n. 7 e 225, dell'estensione di pertiche 20584...". Dall'esame dell'archivio risulta inoltre che l'edificio dell'ospedale subisce degli ampliamenti, nel 1870 e tra il 1893 ed il 1896, quando viene aggiunta una nuova ala.

Trasformazione in I.P.A.B.: Dopo la fine della 1° Guerra mondiale e l'annessione di Primiero al Regno d'Italia, si pone il problema dell'adeguamento alla normativa italiana. Il 16 aprile 1924 l'organo direttivo dell'ospedale delibera di richiedere l'erezione del Pio istituto San Giuseppe in ente morale secondo la legislazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ("legge Crispi"). Il 13 ottobre 1931 l'ospedale riceve dalla Prefettura di Trento il nuovo statuto approvato con Decreto Reale 29 luglio 1931 rispondente alla normativa italiana. Con Decreto del Prefetto della Provincia di Trento del 3 marzo 1939 l'istituto di cura di Primiero è classificato come "Infermeria per cronici".

Successivi Statuti. In seguito, con lo Statuto approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 29 marzo 1972, l'ex ospedale di Primiero riconosce la propria natura funzionale prevalente, definendosi come "Casa di riposo per anziani o inabili al lavoro" con la denominazione di "Casa Serena San Giuseppe". Tale modificazione viene sancita ufficialmente con lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 17/81 del 30 aprile 1981 e con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1981, n. 1557.

A seguito dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 17/81 del 30 aprile 1981, e con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 1981, n. 1557, l'istituzione assume la denominazione di "Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di Primiero", con sede nel Comune di Transacqua.

Infine nell'ultimo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 55 di data 23 agosto 1999 e con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 1999, n. 1157, l'istituzione assume la denominazione di CASA SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE" DI PRIMIERO".

In conclusione: durante la sua lunga storia l'Ente ha risposto ai compiti che la Comunità di Primiero nei vari tempi gli ha assegnato: ospedale, luogo di assistenza per le persone indigenti, reparto di maternità, Casa di Soggiorno per anziani, RSA, cambiando più volte modalità organizzative, aspetto della struttura ed attuazione del servizio. Ma è sempre stato presente il forte collegamento con la Comunità di Primiero, manifestato fin dalle origini sia dalla presenza del volontariato e della beneficenza privata, sia dal legame profondo con le Amministrazioni Comunali, cui è sempre spettata l'indicazione degli amministratori.

Art. 1
Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA denominata "SAN GIUSEPPE" DI PRIMIERO, ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Pieve – Primiero San Martino di Castrozza, Viale Marconi n. 19.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata CASA SOGGIORNO PER ANZIANI "S. GIUSEPPE" DI PRIMIERO, fondata nell'anno 1851 per volontà di alcuni soggetti pubblici e privati: da un lato il conte Giovanni Welsperg ed alcuni altri benefattori, dall'altro i Parroci ed i Capicomune di Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Mezzano e Imer. Queste persone misero a disposizione della Comunità di Primiero il patrimonio inizialmente costituito da: "un maso arativo e prativo con casa rustica ed annessivi fienile e stalla, nel circondario comunale di Transacqua, denominato Campi Credai o Peschiere, segnato in catasto coi n. 7 e 225, dell'estensione di pertiche 20584..." su cui venne eretto l'edificio dell'ospedale. Tale patrimonio viene incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere un valore complessivo di € 11.149.047,75 con stima aggiornata al 31.12.2005 ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006 n.3/L.

Art. 2
Scopi dell'A.P.S.P.

1. L'A.P.S.P., in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
 - 1.1. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - 1.2. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con specifica attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, in particolare sotto forma di:
 - 1.2.1. Residenza sanitaria assistenziale rispondendo a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, nonché di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche, erogando assistenza sanitaria medica ed infermieristica, riattivazione psico-sociale e prevenzione della sindrome da immobilizzazione, assistenza alla persona e attività sociali.
 - 1.2.2. Casa di soggiorno per anziani autosufficienti per i quali risulti in parte compromessa la capacità di condurre una vita autonoma o che ne facciano comunque espressa richiesta.
 - 1.2.3. Centro di servizi rispondendo a bisogni di anziani non autosufficienti o con un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali, che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti anche ubicati nella medesima unità

immobiliare, e a quelli di persone adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare.

1.2.4. Centro diurno: servizio di presa in carico diurna continuativa a favore di persone anziane non autosufficienti o con gravi disabilità al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di sostenere le famiglie di appartenenza.

1.2.5. Alloggi protetti destinati ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione, offrendo agli stessi il massimo di occasioni di vita autonoma col minimo di protezione a ciò necessaria.

1.2.6. Interventi di assistenza domiciliare prestati al domicilio di persone singole o di nuclei familiari che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

1.3. realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui al punto 1.2, alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;

1.4. aggiornare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente, che prevedevano attività di assistenza e beneficenza in favore di: anziani e persone bisognose di particolare assistenza con domicilio di soccorso nei Comuni di Transacqua, Fiera di Primiero, Mezzano, Imer, Siror, Tonadico e Sagron Mis; pertanto potrà destinare a tal fine parte dei proventi di eventuali lasciti mediante agevolazioni tariffarie da definire in sede di determinazione della tariffa.

2. L'A.P.S.P., nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3

Disciplina delle attività

1. Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Art. 4

Ambito territoriale in cui l'A.P.S.P. esplica la propria attività

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a) quello principale, costituito dai Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer, Sagron Mis situati in provincia di Trento;
 - b) quello secondario, più esteso del principale corrispondente ai Comuni della Comunità di Primiero e della Provincia Autonoma di Trento, individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
 - c) quello residuale, corrispondente agli altri Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e del territorio nazionale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o

nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Art. 5

Criteria di accesso ai servizi

1. Accedono ai servizi erogati dall'A.P.S.P., secondo le modalità proprie di ciascun servizio, definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:

1. tutti i soggetti residenti nell'ambito principale di attività dell'A.P.S.P., con possibilità di estensione dell'accesso anche ai presenti temporaneamente sul medesimo territorio per i servizi a bassa soglia o di emergenza;
2. tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti dell'ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti con i titolari del servizio;
3. i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'azienda.

2. L'azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'A.P.S.P..

3. L'A.P.S.P. può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Art. 6

Rapporti dell'A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la Comunità locale

1. L'A.P.S.P., al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella Comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi, modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione e valutazione, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

2. In particolare l'A.P.S.P., in coerenza con la propria storia sempre segnata da un forte legame con la Comunità locale, favorisce, sostiene e valorizza, secondo forme e modalità che verranno definite in sede di redazione dei regolamenti di funzionamento dei servizi erogati:

- la presenza del volontariato, sia in forma singola che associata, finalizzata ad arricchire e personalizzare il servizio agli ospiti;
- l'ingresso nella struttura da parte delle varie realtà associative e culturali locali;
- l'opera dei benefattori.

Articolo 7 **Organi dell'azienda**

1. Sono organi dell'azienda:
 - a. il Consiglio di Amministrazione
 - b. il Presidente
 - c. il Direttore
 - d. l'Organo di Revisione

Articolo 8 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata dei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza per n.4 (quattro) membri mentre Mezzano, Imer e Sagron Mis indicano un membro per rispettivo Comune. Tale ripartizione dei consiglieri è motivata dalla volontà di continuare a rappresentare le comunità dei vari paesi che avevano contribuito alla fondazione ed allo sviluppo dell'Ospedale – Casa di Riposo “San Giuseppe”.
Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del consiglio di amministrazione.
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni. I consiglieri possono essere rinominati per non più di tre mandati consecutivi, considerando solo quelli svolti come consiglieri della nuova Azienda.

Articolo 9 **Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

1. I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

Articolo 10 **Obbligo dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
2. Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Articolo 11
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:
 1. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
 2. prendere atto delle dimissioni dei consiglieri;
 3. eleggere il Presidente;
 4. nominare l'organo di revisione;
 5. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
 6. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
 7. individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità da perseguire;
 8. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
 9. individuare, le attività istituzionali che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale (es. Comuni o Comunità di valle);
 10. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
 11. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
 12. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
 13. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
 14. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
 15. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
 16. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Direttore e dei Dirigenti; sono considerate di ordinaria amministrazione le acquisizioni ed alienazioni, già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 17. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'azienda, non comprese nei programmi aziendali già approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 18. deliberare l'accensione di mutui;
 19. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
 20. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
 21. stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
 22. attivare fusioni con altre aziende;
 23. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al presidente;
 24. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 25. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
 26. definire la dotazione organica dell'azienda;
 27. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;

28. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i Dirigenti a tempo determinato;
29. affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
30. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per:
 - 1.1. approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - 1.2. approvare il bilancio d'esercizio;
 - 1.3. verificare periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
4. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
6. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.
7. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
9. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
10. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno cinque) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
11. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 13

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito nel caso di assenza o di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.
2. Al Presidente spetta:
 - 2.1. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le Comunità locali;
 - 2.2. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - 2.3. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - 2.4. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - 2.5. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - 2.6. integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.7. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.
4. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.
3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P..
4. E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 15

Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.
2. Requisito per l'accesso alla selezione:
 - il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali presso A.P.S.P. oppure

- il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed almeno sette anni in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato.
- 3. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
- 4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 16 **Compiti di revisione**

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

Articolo 17 **Principi di organizzazione e gestione**

1. L'A.P.S.P. ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - 1.1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - 1.2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - 1.3. strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - 1.4. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - 1.5. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'A.P.S.P. può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L'A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 18 **Personale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.

3. L'A.P.S.P. assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 19 ***Beni patrimoniali indisponibili***

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto dall'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
 - 2.1. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - 2.2. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
 - 2.3. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4. acquisizioni.
3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 20 ***Mezzi finanziari***

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - 1.1. rendite patrimoniali;
 - 1.2. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - 1.3. contributi pubblici e privati;
 - 1.4. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - 1.5. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - 1.6. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - 1.7. altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 21 ***Programmazione economico-finanziaria***

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 22 ***Tariffe***

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 23
Forme di controllo interne

1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:
 - 1.1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - 1.2. controllo di gestione;
 - 1.3. valutazione della dirigenza;
 - 1.4. valutazione e controllo strategico.

Articolo 24
Servizio di tesoreria

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 25
Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite ai Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer, Sagron Mis in proporzione al numero di abitanti in quel momento residenti.